

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** G07148 **del** 27/05/2019

**Proposta n.** 9058 **del** 23/05/2019

**Oggetto:**

Società Vallone S.r.l. - Installazione di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Montalto di Castro (VT), località 2 Pini Snc – Approvazione variante sostanziale avente per oggetto l'accorpamento delle attività gestite con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione con Determinazione n. G08414 del 07/07/2015 e con Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, rilasciata dalla provincia di Viterbo con Determinazione R.U. n. 188 del 03.02.2015.

OGGETTO: Società Vallone S.r.l. - Installazione di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Montalto di Castro (VT), località 2 Pini Snc – Approvazione variante sostanziale avente per oggetto l'accorpamento delle attività gestite con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione con Determinazione n. G08414 del 07/07/2015 e con Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, rilasciata dalla provincia di Viterbo con Determinazione R.U. n. 188 del 03.02.2015.

Gestore : Vallone S.r.l.  
P.IVA e C.F.: RM 03534681006  
Sede Legale e Operativa: Montalto di Castro (RM), località 2 Pini Snc  
Durata : 12 (dodici) anni a partire dal 07/07/2015

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

**VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

**VISTO** il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;

**VISTO** il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99”;

**VISTA** la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

**VISTO** il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

**VISTA** la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

**VISTO** il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

**VISTA** la Normativa:

▪ di fonte nazionale:

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A	DM Economia/fin. 24-04-2008
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
---	------------------------------------

Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteorologici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

**PREMESSO** che la Società Vallone S.r.l. (di seguito Società):

- svolge attività di gestione di rifiuti speciali in due impianti siti entrambi nel Comune di Montalto di Castro (RM), località 2 Pini Snc, in forza di una A.I.A. rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G08414 del 07/07/2015 e ss.mm.ii. (per attività IPPC 5.1 e 5.3) e di una Autorizzazione ex art.208 del D.lgs 152/2006 rilasciata dalla provincia di Viterbo con Determinazione n. R.U. n. 188 del 03.02.2015;
- opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, attualmente solo per l'impianto in AIA;

- con nota dell'08.01.2018, acquisita agli atti della Regione al n. I.0013059.10-01-2018, ha inoltrato richiesta di variante sostanziale all'A.I.A. in possesso, al fine di accorpate le attività gestite in base alle sopra due distinte autorizzazioni, con conseguente accorpamento di queste ultime nell'A.I.A. regionale;
- a supporto della richiesta ha presentato idonea documentazione tecnica con elaborati grafici a firma dell'ing. Francesca Marchione, iscritta all'Ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. 1484 sez. A e dell'ing. junior Fabrizio Ranzani, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Frosinone al n. B 19;

**PRESO ATTO** che la documentazione inizialmente presentata e quella successivamente trasmessa comprende i seguenti atti progettuali:

### **SCHEDE**

- A Informazioni generali
- B Dati e notizie sull'impianto attuale
- C Dati e notizie sull'impianto da autorizzare
- D Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali

### **Allegati alle schede**

- A 10 Certificato Camera di Commercio
- A 11 Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito
- A 12 Certificato del Sistemi di Gestione Ambientale
- A 13 Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
- A 14 Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
- A 15 Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000
- A 19 Autorizzazione allo scarico delle acque (n.3 documenti)
- A 20 Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera
- A 21 Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti (n.4 documenti)
- A 22 Certificato Prevenzione Incendi (n.2 documenti)
- A 24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
- A 25 Schemi a blocchi
- Altro: Certificati destinazione urbanistica
- B 18 Relazione tecnica dei processi produttivi
- B 19 Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
- B 20 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
- B 22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
- B 24 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
- Altro: Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico settore da anettere alla autorizzazione AIA
- C 6 Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare
- C 7 Nuovi schemi a blocchi
- C 9 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
- C 10 Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
- C 11 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
- C 12 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
- Altro: Nuove fasi di processo
- D 8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

- D 9 Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità
- E 3 Descrizione delle modalità di gestione ambientale
- E 4 Piano di monitoraggio e controllo
- D Sintesi non tecnica

#### **Successive integrazioni**

- Specifica relazione sulla miscelazione degli olii;
- Copia conforme della convenzione comunale relativa all'area di conferimento e stoccaggio RAEE;
- Relazione di risposta a parere di ARPA Lazio

**PRESO ATTO** della Determinazione n. G15275 del 27/11/2018, con la quale si è proceduto alla chiusura del procedimento, stabilendo che nel provvedimento di rilascio dell'AIA si sarebbe tenuto conto delle prescrizioni acquisite nell'ambito del procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che ARPA Lazio con nota prot. 0022529 05/04/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0272325.08-04-2019, ha trasmesso il proprio parere di competenza ex art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. n. 152/06, sulla base della documentazione trasmessa dall'Autorità competente nell'ambito della Conferenza dei Servizi;

**RILEVATO** che la Regione Lazio, con nota U.0301987.16-04-2019, ha trasmesso alla Società il parere di ARPA Lazio di cui al capoverso precedente, al quale la Società medesima ha risposto con nota, acquisita al protocollo regionale n. I.0343593.07-05-2019, contenente i chiarimenti e le precisazioni sinteticamente riportate di seguito:

- le operazioni di recupero che vengono svolte per i rifiuti nelle varie linee di trattamento riguardano solamente i CER elencati nella Tabella "rifiuti in ingresso destinati alle linee di trattamento" e non gli altri per i quali è prevista solamente l'operazione di messa in riserva (R13), come, ad esempio, quelli relativi alle batterie;
- la linea di cernita automatica dei rifiuti plastici costituisce una nuova linea che non si inserisce in nessuna altra linea esistente;
- l'attività di bonifica propedeutica alla rimozione delle sostanze ecotossiche e dannose per l'ambiente (gas refrigeranti ed olio), di fatto, non costituisce un'operazione di "pretrattamento di bonifica" ma di fatto è proprio l'attività di bonifica che consiste nella rimozione di sostanze critiche quali olii, gas e parti contenenti sostanze pericolose;
- in merito alla correlazione tra linea T1 e linea T3, è stato precisato che il tipo di connessione consiste nel passaggio dei radiatori derivanti dalla linea T1 alla rulliera della linea T3, senza alcun tipo di trattamento intermedio;
- relativamente all'attività di ricondizionamento, che riguarda rifiuti quali lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, tv, monitor, computer ed alcuni piccoli elettrodomestici, è stato precisato che essa sarà svolta nell'area già prevista in planimetria con il codice MR8, secondo le seguenti fasi più significative: individuazione delle apparecchiature da poter recuperare al momento dell'accettazione dei rifiuti, verifica della componentistica, carter di copertura, impiantistica a corredo da dover sostituire, sostituzione delle parti ammalorate, verifica del corretto funzionamento, stoccaggio per la successiva vendita;
- in merito alla necessità evidenziata da Arpa Lazio di chiarire i requisiti tecnico-gestionali di cui all'Allegato II (art. 10) del D.lgs. 188/2008, a dimostrazione di avvenuta ottemperanza, è stata prodotta una tabella di confronto tra quanto richiesto dalla Norma e quanto previsto dalla Società;
- i CER che non rientrano tra quelli autorizzati al trattamento sono rifiuti che derivano dalla lavorazione dei CER autorizzati, come, in particolare, il CER 040222 che deriva dalla lavorazione dei rifiuti ingombranti CER 200307, che talvolta includono materassi, che solitamente vengono inviati ad altri impianti;

- circa l'obiezione sulla necessità di associare le attività di trattamento a cui i rifiuti sono sottoposti in relazione alla tipologia di rifiuti trattati piuttosto che ai CER indicati in ingresso alle linee di trattamento, in quanto ad essi possono corrispondere rifiuti di diversa tipologia ed origine e diversi per componentistica e dimensioni, è stato precisato che negli schemi a blocchi, oltre ai codici CER, è stata riportata una descrizione del rifiuto oggetto del trattamento (piccoli elettrodomestici, ingombranti, grandi bianchi ecc.) e che le modalità di gestione adottate risultano consolidate ed approvate dal Consorzio RAEE e dalla pedissequa applicazione del Sistema RAEE cogente;
- a dimostrazione che la Società ha chiesto l'autorizzazione distinguendo in modo univoco i flussi di rifiuto destinati alle linee di trattamento da quelli ricevuti da terzi e destinati alle sole operazioni di stoccaggio (R13, D15), nonché da quelli autoprodotti, è stata data indicazione di fare riferimento alla Relazione C.6, che riporta un Elenco dei CER da trattare, stoccati e prodotti, nonché, per quanto attiene i rifiuti autoprodotti, di fare riferimento alla scheda B.11, avendo ritenuto che essi non variano "sensibilmente rispetto alla condizione attuale";
- la Società, attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi a disposizione, intende massimizzare le operazioni di recupero (R13) nel rispetto della gerarchia comunitaria per il trattamento dei rifiuti, ricorrendo solo in misura residuale all'operazione D15;
- dalle operazioni di recupero non vengono prodotti degli "end of waste" ma materiali parzialmente recuperati, da assoggettare a recupero finale in aziende terze;
- le aree di stoccaggio destinate ad accogliere "rifiuti autoprodotti/prodotti da attività di trattamento/ricevuti da terzi" sono state separate dalle altre in virtù del fatto che i rifiuti in esse conferiti, sebbene caratterizzati da provenienze diverse, non subiscono ulteriori trattamenti nell'impianto.
- la Società intende avvalersi eventualmente della disciplina del deposito temporaneo, che non rientra nelle fasi di gestione rifiuti soggette ad autorizzazione, come elemento di opportunità nell'eventualità in cui si trovasse in presenza di un rifiuto non ricompreso tra quelli elencati nell'atto autorizzativo e non come forma di stoccaggio alternativa a quelle autorizzate;
- è stata ripresentata la planimetria C11 aggiornata e corretta sulla base dei rilievi di ARPA sulle caratteristiche dimensionali e di suddivisione per CER delle aree di stoccaggio e sull'evidenza delle carenze delle informazioni non puntualizzate nelle schede C, in particolare, per il codice CER 16 02 09\* trasformatori e condensatori contenenti PCB prodotto dalla linea T1; inoltre, è stato ribadito che nella Relazione C.6 le modalità di classificazione delle aree di stoccaggio non sono state riportate "in quanto analoghe alle modalità di classificazione da sempre adottate e descritte anche in varie sezioni della scheda B e B.RIF";
- per quanto non modificato con la variante sostanziale richiesta, la Società ha puntualizzato di avere riportato i dati solo nella Relazione B.18 (emissioni in atmosfera) o Allegato B.19 (scarichi idrici), nonché nelle schede B (per i punti da E1 a E8) o A (relativamente all'assetto impiantistico già autorizzato dalla Provincia), mentre per quanto attiene le modifiche da apportare, la Società ha puntualizzato di avere trattato le argomentazioni nelle schede C e successive (per es. potenzialità rifiuti in ingresso) e nella Relazione C6 (per es. emissioni in atmosfera);
- relativamente alle considerazioni espresse sulle emissioni sonore, è stata prodotta la scheda "A.16 – Zonizzazione acustica comunale", è stata rilevata l'utilità di considerare quale sorgente cui fare riferimento l'area capannone industriale nel pieno delle sue attività, piuttosto che la pressione sonora ad una distanza massima a 1 metro dai macchinari interni, è stata presentata la planimetria dello stabilimento B.23, con indicazione dei punti di origine e zone di influenza delle sorgenti sonore;

- i punti di misura del rumore da considerare sono quelli di monitoraggio e controllo proposti sulla base del nuovo assetto impiantistico, individuati sulla base della disposizione delle sorgenti da monitorare e delle risultanze delle precedenti campagne di misura; tanto è stato riportato nella Planimetria allegata alla scheda C, modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore;
- relativamente alla problematica di identificazione, quantificazione del rumore, è stato riportato che il confronto con il valore minimo accettabile, è stato svolto nei monitoraggi effettuati dalla Ditta nei punti di misura indicati nella scheda D8;

**RILEVATO**, con riferimento alla suddetta Relazione della Società, che le problematiche relative al trattamento degli oli esausti, alla rete piezometrica e all'Isola Ecologica organizzata all'interno di uno dei due Capannoni, sono state oggetto di successive precisazioni da parte della Società presentate nelle more del rilascio della Determinazione di Chiusura del Procedimento;

**RITENUTO** che la Società:

- entro novanta giorni dal rilascio del presente Provvedimento comunichi alla Regione Lazio gli esiti delle verifiche sulla produzione nella linea T1, del rifiuto derivante dal trattamento successivo al passaggio all'interno di un post-combustore di rifiuti gassosi provenienti dalla gestione di rifiuti di solidi, al fine di verificare l'appropriatezza del codice assegnato CER 190105\*, o, eventualmente, l'attribuzione del codice 191211\* - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose, così come dichiarato dalla Società medesima;
- prima della prossima scadenza prevista dal PdMeC, proceda ad effettuare i rilievi fonometrici sul rumore prodotto tenendo conto delle considerazioni di ARPA Lazio, con riferimento alle norme UNI, così come richiesto nella Guida alla modulistica industria di cui alla DGR (Lazio) 288/2006, alla norma UNI 11326, per quanto riguarda il rilievo di determinazione dell'incertezza di misura, nonché al DM 16.03.1998, per quanto riguarda la misura del rumore residuo;
- entro novanta giorni dal rilascio del presente Provvedimento comunichi gli esiti di una relazione geologica integrativa specifica che valuti l'eventuale necessità di implementare la rete piezometrica esistente;

**PRESO ATTO** che la Società, così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, ha trasmesso una nota del 15.02.2019, acquisita al protocollo al n. I.0128482.18-02-2019, nella quale il Gestore ha dichiarato la non sussistenza all'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che la variante richiesta, oltre all'accorpamento dei due provvedimenti autorizzativi citati, comporta la variazione delle quantità dei rifiuti in ingresso espresse in ton rispetto alle condizioni iniziali, come dal seguente prospetto:

Operazioni di Gestione Autorizzate	<b>R13-R12-R3-R4-R5 D15-D9</b>
Quantità massima giornaliera trattabile	<b>330 t</b>
Quantità massima annuale trattabile	<b>83.200 t:</b>
di cui Rifiuti Pericolosi	<b>38.200 t</b>
di cui Rifiuti non Pericolosi	<b>45.000 t</b>
Stoccaggio Istantaneo Rifiuti Pericolosi	<b>1.500 t</b>
Stoccaggio Istantaneo Rifiuti Non Pericolosi	<b>1.500 t</b>

**RITENUTO** di recepire le prescrizioni di cui alla Determinazione n. G08363 del 14/06/2017 di Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20, parte II, del

D.Lgs.152/2006 e s.m.i., rilevando, comunque, che delle richieste della Società e in essa valutate, solo l'attività di miscelazione è compresa nella presente variante e che il previsto aumento dei quantitativi è di entità inferiore rispetto a quanto previsto in sede di VIA;

**RITENUTI** acquisiti i pareri favorevoli delle altre amministrazioni invitate in conferenza di servizi che, nei termini e modalità stabilite dall'art. 14-ter commi 6, 6bis e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alla conferenza di servizi simultanea;

**RILEVATO** che in base alla definizione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006, il deposito potrà essere effettuato in entrambe le parti dell'installazione, tenuto conto che le stesse verranno collegate funzionalmente, previo spostamento di alcune componenti impiantistiche e della sola variazione delle linee interne di captazione in funzione del nuovo assetto planimetrico, andando a configurare un unico luogo di produzione nella disponibilità della Società; per tali motivazioni, ai fini del solo svolgimento del deposito temporaneo all'interno dell'installazione, si ritiene che si possa derogare dagli obblighi di cui all'art. 193, comma 1 del d.lgs. 152/2006, rilevando che le due parti dell'installazione insistono sullo stesso sito, ancorché sia necessaria una limitata movimentazione dei rifiuti, che consiste unicamente nell'attraversamento della strada comunale della zona industriale;

**RILEVATO**, inoltre, che con l'approvazione della variante sostanziale alla Determinazione n. G08414 del 07/07/2015, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. o-bis) del D.lgs. 152/2006, l'installazione va ad interessare le due parti localizzate sullo stesso sito gestite dalla stessa Società, consentendo lo svolgimento delle attività di recupero identificate come T1, T2, T3 e T4, utilizzando le medesime attrezzature correntemente utilizzate nelle due attività fino ad ora svolte in base a due differenti atti autorizzativi, variando il lay-out solo nella disposizione dei macchinari necessari ai trattamenti e sulla base del nuovo assetto planimetrico, variando solamente alcune linee interne di captazione, razionalizzando le captazioni dell'aria in corrispondenza delle varie apparecchiature, senza mutare l'assetto impiantistico e i punti di emissione attualmente autorizzati, sia nelle portate che nelle concentrazioni degli inquinanti;

**RILEVATO** necessario disporre che la Società:

- per la determinazione dei valori delle acque sotterranee si attenga alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento (Appendice VI), costituendone parte integrante e sostanziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- relativamente ai rifiuti con codice CER a specchio, faccia riferimento al D.L. 20 giugno 2017, convertito in legge n. 123/2017 con modificazioni, art. 9, "Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti", che ha stabilito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017», al fine di individuare le concrete modalità operative con cui procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione;
- provveda ad attuare quanto disposto dagli Enti competenti e nei pareri trasmessi nel corso della Conferenza dei Servizi svolta;
- provveda a fare redigere apposita Relazione geologica al fine di valutare se gli attuali n. due punti di controllo delle acque sotterranee siano sufficientemente rappresentativi e significativi per definire la rete di controllo sulle acque sotterranee, tenendo conto della direzione prevalente della falda e dell'assetto idrogeologico (sistema multifalda ovvero acquiferi separati); detta Relazione entro e non oltre sessanta giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere fatta pervenire all'Autorità competente, che

dopo avere acquisito il relativo parere di ARPA Lazio, provvederà a stabilire i tempi per l'eventuale realizzazione di nuovi piezometri;

- svolga la miscelazione degli oli usati, nel totale rispetto dell'articolo 216-bis del D.Lgs. 152/06 (oli usati) che in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1 del medesimo D.lgs, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), stabilisce che il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati devono essere realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;
- svolga l'attività di Centro di Raccolta per RAEE ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 e ss.mm.ii., nella superficie di 24 mq ricavata all'interno del capannone "B", in totale indipendenza rispetto a quella relativa all'installazione, delimitando opportunamente lo spazio dedicato, in modo che non ci possa essere passaggio diretto tra i due ambienti, garantendo l'assenza di ogni forma di interferenza dal punto di vista gestionale e il rispetto di ogni forma di sicurezza per i lavoratori;

**PRESO ATTO** che la Società proponente ha provveduto al versamento delle somme previste dal D.M. 24/04/2008 per le spese istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 865 del 09/12/2014, come verificato da copie di due successivi bonifici effettuati in data 23.11.2018 e 04.04.2019;

**PRESO ATTO** che la Società con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0035760.17-01-2019, ha inoltrato la richiesta di attuare le modifiche previste in variante secondo due fasi temporali, come di seguito illustrate:

Opere da svolgere entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento:

- per ciascuno dei capannoni, secondo planimetrie, riorganizzazione all'esterno dell'Area A (Settore di accettazione) e dell'Area SC1 (settore di conferimento), con aggregazione di nuove superfici e apposizione di nuova segnaletica a definire le aree stesse;
- per ciascuno dei capannoni, secondo planimetrie, riorganizzazione (Allegato C11) Area MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, MR6, MR7 (messa in riserva)
- in corrispondenza del capannone "B", predisposizione di una postazione di lavoro nell'area Area MR8 (attività di ricondizionamento), con installazione di un bancone attrezzata con utensili necessari all'attività di condizionamento;
- ampliamento della Linea T1 presente nel capannone "A", con aggiunta di nuovi macchinari (attività di trattamento RAEE);
- realizzazione di nuova linea T4 nel capannone "B", utilizzando parzialmente la linea T4 attualmente in uso al capannone "A" ed aggiungendo nuovi macchinari e sistemi e modalità di carico (attività di trattamento RAEE);
- ampliamento della Linea T2 presente nel capannone "B", con aggiunta di nuovi macchinari (attività di trattamento RAEE);

Opere da svolgere entro 24 mesi dalla notifica del presente provvedimento:

- ampliamento della Linea T3 presente nel capannone "A", con aggiunta di nuovi macchinari (attività di trattamento RAEE per operazione R3);

**RITENUTO**, in ordine alle suddette fasi, di stabilire che:

- la Società dopo la conclusione delle lavorazioni di cui alla prima fase ne dia comunicazione alla Regione, per la conseguente presa d'atto, mentre a completamento dell'assemblaggio delle linee T3 e T4, prima dell'effettivo avvio delle relative attività di gestione, ne dia comunicazione all'Autorità competente, trasmettendo apposito certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato e non incompatibile, che ne attesti l'avvenuta effettuazione in conformità alle previsioni del presente Atto;

- la Regione Lazio, dopo il ricevimento del certificato di collaudo di cui alle linee T3 e T4, provveda a convocare apposito sopralluogo presso l'installazione, cui saranno invitati a partecipare i competenti uffici della provincia di Viterbo, del Comune di Montalto di Castro e di ARPA Lazio, sezione di Viterbo e, successivamente, in relazione agli esiti positivi del predetto sopralluogo, proceda al rilascio della prevista presa d'atto del certificato di collaudo e alla messa in esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento;

**RILEVATA** la necessità che la Società dovrà integrare le garanzie finanziarie a favore della Regione Lazio, di cui al D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies, fino all'ammontare di € 892.800,00, calcolata con la riduzione del 40% prevista dalla DGR n. 5 del 17/01/2017 sulla somma di € 1.488.000,00 determinata secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, tenuto conto che la Società è in possesso della certificazione ambientale UNI ENISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

**RITENUTO** necessario richiamare la Società sull'obbligo di rispettare quanto contenuto nell'Allegato Tecnico elaborato anche sulla base delle prescrizioni, precisazioni e osservazioni degli Enti/Amministrazioni, espressi sulla base della documentazione esaminata nel corso della Conferenza dei Servizi, come meglio riportato nel dettaglio nella Determinazione di chiusura del procedimento n. G17518 del 21.12.2018;

**PRESO ATTO** che la Società:

- con nota acquisita al protocollo al n. I.0096050.06-02-2019 ha trasmesso il certificato ISO14001 dell'installazione autorizzata in AIA, mentre con nota acquisita al protocollo al n. I.0096050.06-02-2019 (15/02) ha trasmesso il certificato ISO14001 dell'installazione costituita dai capannoni "A" e "B", oggetto della variante sostanziale in approvazione;
- con nota acquisita al protocollo al n. I.0184771.08-03-2019 ha trasmesso una relazione aggiornata rispetto a quella già in atti, avente per oggetto la miscelazione degli oli, ulteriormente integrata con successiva nota acquisita al prot. al n. I.0199210.13-03-2019 (Appendice V al presente provvedimento), nelle quali si è fatto espresso riferimento al DM 392/1996, al DM 29 gennaio 2007, al DM 8 aprile 2008, al D.lgs 95/1992 e all'art. 216-bis, c. 7 del Dlgs 152/2006, come aggiunto dal D.lgs 205/2010;
- con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0212146.19-03-2019, ha allegato il PMC, revisionato nelle tabelle Rifiuti in Ingresso e Rifiuti Prodotti (da pag. 18 a pag. 20);
- con la nota sopra richiamata, acquisita al protocollo regionale n. I.0343593.07-05-2019, ha trasmesso una Relazione contenente i chiarimenti e le precisazioni sul parere di ARPA Lazio espresso con nota prot. 0022529 05/04/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0272325.08-04-2019;

**RITENUTO**, con le indicazioni e prescrizioni sopra richiamate e le altre riportate nell'Allegato tecnico parte integrante del presente atto, di poter procedere al rilascio del provvedimento di approvazione alla variante sostanziale all'A.I.A. rilasciata con Determinazione n. G08414 del 07/07/2015, riferendola all'installazione nella sua interezza, costituita dall'installazione relativa al Capannone "A" e dall'impianto relativo al Capannone "B";

tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni indicate in premessa che ivi si intendono integralmente riportate, relativamente alla variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. G08414 del 07/07/2015 alla Società Vallone S.r.l., P.IVA/C.F. 05703051002, per l'installazione sita in Montalto di Castro (VT), località 2 Pini Snc:

1. di rilasciare il presente provvedimento di approvazione della variante sostanziale, come definita dall'art. 5, comma, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., consistente nell'accorpamento delle attività gestite in base alla medesima A.I.A. di cui alla Determinazione n. G08414/2015 e in base all'Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, rilasciata dalla provincia di Viterbo con Determinazione R.U. n. 188 del 03.02.2015;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, il progetto composto dagli elaborati tecnici, relazioni e PMeC, elencati in premessa;
3. di rilevare, così come disposto dall'art. 29-octies, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, che la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a partire dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo originario n. G08414 del 07/07/2015, è di 12 anni, termine massimo, ai sensi del comma 3, lettera b) e del comma 8 dell'art. 29-octies del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, essendo l'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
4. di stabilire che la Società dovrà garantire il mantenimento, nel tempo, della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e a tal fine, con cadenza annuale, dovrà trasmettere alla Regione Lazio la valutazione dell'ente certificatore;
5. di subordinare l'efficacia del presente atto all'adeguamento, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, di aggiornare le previste garanzie finanziarie, così come stabilito dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexies comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009, come modificata in base alla DGR n. 5 del 17/01/2017, fino all'ammontare dell'importo di € 1.488.000,00 e per una durata pari a quella stabilita nell'atto medesimo maggiorata di due anni, per un totale di quattordici anni, stabilendo che le stesse dovranno essere costituite da una nuova polizza o appendice di polizza che cumulerà le due polizze già esistenti, prestate rispettivamente a favore della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo;
6. di autorizzare la Società, e per essa il proprio legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio dell'installazione di cui trattasi, nelle condizioni attuali e secondo quanto risulta dalla documentazione tecnica presentata dalla Società ed esaminata in sede di Conferenza dei Servizi, per le tipologie di rifiuto e le relative quantità richiamate nell'Appendice I all'Allegato Tecnico al presente provvedimento;
7. di prescrivere alla Società di osservare le indicazioni e prescrizioni richiamate nel presente provvedimento e nell'Allegato tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo che, insieme alle Appendici I, II, III, IV, V e VI all'Allegato Tecnico, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, in modo da garantire l'esclusione di conseguenze nocive o pericolose per la salute dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;
8. di allegare al presente provvedimento l'Allegato tecnico, il Piano di Monitoraggio e Controllo, nonché le Appendici I e II, III, IV, V e VI, costituite dall'Elenco CER, e da planimetrie generali dell'impianto, denominate rispettivamente "Linee Trattamento ed Aree di Stoccaggio Post Operam", "Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione in atmosfera", "Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica", "Relazione miscelazione oli" e "Protocollo di campionamento proposto da IRSA e CNR";
9. di richiamare la Società sulla necessità dare corso alle prescrizioni indicate in premessa e di rispettare quanto segue:

- per la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee, di fare riferimento alle “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee”, approvato con Deliberazione n. 14/2017 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente;
  - per la determinazione dei valori delle acque sotterranee, di attenersi alle modalità di campionamento e trattamento dei campioni, come indicate nelle prescrizioni di cui al documento elaborato da IRSA-CNR, riportate nell’Allegato Tecnico al presente provvedimento (Allegato VI), costituendone parte essenziale, tenendo conto di quanto contenuto nelle Linee guida di cui al punto precedente;
  - relativamente ai rifiuti con codice CER a specchio, di fare riferimento al D.L. 20 giugno 2017, convertito in legge n. 123/2017 con modificazioni, art. 9, “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, che ha stabilito che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017», al fine di individuare le concrete modalità operative con cui procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai fini della loro classificazione;
10. di dare atto che rimane salva la possibilità per l’Amministrazione regionale di apportare eventuali modifiche o aggiornamenti al presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche di Arpa Lazio di cui all’art. 29-quater comma 6;
  11. di stabilire che il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nel Piano di Monitoraggio di cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della Società, costituirà l’avvio delle procedure di cui all’art. 29-decies, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  12. di autorizzare la Società, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 e dell’art. 15 della L.R. 27/98, alla realizzazione delle modifiche richieste, secondo quanto descritto nella documentazione presentata e come riassunto nella premessa, stabilendo fin da ora che le opere previste potranno essere realizzate per fasi successive, secondo quanto indicato in premessa;
  13. di precisare, in ogni caso, che il presente provvedimento, a norma di legge, sostituisce ad ogni effetto tutti i permessi e le autorizzazioni in possesso della Società, relativamente alla gestione dei rifiuti e alla difesa delle matrici ambientali, aria, acque e suolo;
  14. di stabilire che la durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a chiusura del procedimento amministrativo di modifica sostanziale dell’atto autorizzativo AIA di cui alla Determinazione n. n. G08414 del 07/07/2015 coincide con la data di rinnovo e riesame periodica, il cui termine è fissato in anni 12 dal rilascio dello stesso provvedimento, ai sensi del comma 3, lettera b) e del comma 8 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46;

Il presente atto è adottato ai sensi dell’art. 29-sexies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la Società Vallone Srl, dall’acquisizione eventuali ulteriori pareri, assenti, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell’attività autorizzata.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti, siti in via del Tintoretto n. 432 – 00145 Roma, al fine della consultazione da parte del pubblico;

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall’Area Rifiuti della Regione Lazio, sarà consegnata alla Società Vallone Srl, per le attività di competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli Enti di controllo a semplice richiesta.

La Società Vallone Srl è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal Decreto 6 marzo 2017, n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società Vallone Srl, trasmesso alla provincia di Viterbo, al Comune della Città di Montalto di Castro, alla A.S.L. di Viterbo, Distretto A, servizi S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Viterbo, all'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

-----  
(ing. Flaminia Tosini)